

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 28 MARZO 1991, N. 117 - ARTT. 1 E 2

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale.

La legge 117/91 ha finanziato, per sei anni decorrenti dal 1990, il capitolo di bilancio 7501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, sul quale gravano le spese per "acquisto, relativi oneri accessori, ristrutturazione e costruzione e relative spese connesse di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari nonché ad alloggi per il personale".

Esso è gestito dall'ufficio IX della Direzione Generale del Personale e dell'Amministrazione del M.A.E.

Con le leggi di bilancio successive, l'importo globale di 100 miliardi stanziato dalla Legge 117/91 è stato distribuito su sette esercizi finanziari, fino al 1997 compreso, in luogo dei sei originariamente previsti.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1995 è stato stipulato il contratto d'appalto per la costruzione della nuova Cancelleria diplomatica a Washington, con un impegno di spesa di Lit. 32.080.000.000 così ripartito:

es. fin. 1995 Lit. 6.408.000.000;

es. fin. 1996 Lit. 19.200.000.000;

es. fin. 1997 Lit. 6.472.000.000.

Oltre al predetto importo sono state impegnate le somme relative ai seguenti appalti, aggiudicati a seguito di gare pubbliche:

- Cons. Generale CASABLANCA: ristrutturazione della residenza Lit. 174.971.957;

- Amb. MANILA: acquisto di locali aggiuntivi per la Cancelleria - lit. 598.500.000;

- Amb. BUDAPEST: acquisto della residenza dell'Ambasciatore Lit. 3.124.800.000;

- Amb. VIENNA: rifacimento di una parte del tetto lit. 256.461.696;

- Amb. TIRANA: ampliamento della Cancelleria Lit. 394.319.940;

- Amb. KIEV: acquisto della Residenza dell'Ambasciatore Lit. 1.336.000.000;

- Amb. WASHINGTON: atto aggiuntivo al contratto per la costruzione della nuova Canc. dipl. - Lit. 1.917.804.620.

Sono state inoltre impegnate spese per interventi minori e per oneri accessori.

Globalmente gli impegni di spesa assunti nell'esercizio finanziario 1996 sono stati pari a Lit. 29.693.803.795.

Per il rifinanziamento del capitolo alla scadenza della legge 117/91, è stato già proposto uno schema di disegno di legge che

finanzi per altri cinque anni, senza slittamenti, con almeno 30 miliardi annui, il programma di ristrutturazioni ed acquisti di questa Amministrazione.

Tenuto conto della vastità ed importanza del patrimonio immobiliare dello stato italiano all'estero, infatti, si ritiene una simile previsione appena sufficiente a mantenere decorosamente tale patrimonio.

Inoltre, l'Amministrazione degli Affari Esteri sta varando un programma quinquennale di acquisti di nuove sedi per gli uffici all'estero attualmente in affitto, assumendo come parametri per la definizione di una scala di priorità la stabilità politica dei Paesi, il progetto di razionalizzazione degli uffici all'estero e l'onerosità degli attuali canoni di locazione.

Tale programma verrà realizzato con la nuova legge di finanziamento del capitolo di bilancio 7501, su cui graveranno i relativi costi e con le alienazioni di immobili demaniali all'estero non più utilizzabili per fini istituzionali, i cui ricavi, ai sensi della legge 34/79, vengono imputati in entrata al predetto capitolo.

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 28 FEBBRAIO 1992, N.217 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N.9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.

La legge 28 febbraio, n.217 è articolata in tre capi: il primo recante disposizioni relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; il secondo concernente le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnico-logistici con cui attrezzare le tre Forze di Polizia; il terzo riguardante l'aumento degli organici ed il potenziamento delle risorse tecnico logistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In merito al capo secondo, si fa presente che con l'art.8 il Ministro dell'Interno, nel quadro del coordinamento e delle pianificazioni previsti dall'art.6 della legge 1° aprile 1981, n.121, sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art.18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992 - 1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnico-logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per tali finalità la legge 217/92 autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nonché per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecnico e logistiche per le esigenze delle sezioni di Polizia Giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art.14 del decreto legge 4 ottobre 1990, n.276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n.359.

Presso il Ministero dell'Interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui all'art.8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura e progetto.

Per gli atti relativi alle procedure contrattuali, costituenti l'attuazione del più volte citato programma di sviluppo e ammodernamento, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri ed alle norme vigenti, secondo quanto già stabilito a suo tempo, per interventi di analoga natura, dalla legge n.521 del 1988.

Per quanto concerne la provvista di strutture immobiliari è previsto che il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e su proposta del Ministro dell'Interno, determini con proprio decreto piani di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza e degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, finalizzati all'acquisto sia di fabbricati ultimati sia di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto edificativo. Si stabilisce, inoltre, che i manufatti immobiliari in tal modo acquisiti o realizzati vengano concessi in locazione alle amministrazioni destinarie in base al programma di cui all'art.8.

In attuazione della cennata normativa, con decreto ministeriale n.192157 del 1° dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti in data 18 dicembre 1992, Reg.40 Tesoro - foglio n.2, sono stati istituiti nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1992, i capitoli 7401 "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ecc." con una dotazione di 80 miliardi e 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento ecc." con una dotazione di 20 miliardi.

Per quanto concerne lo stato di attuazione del programma pluriennale di interventi si forniscono i seguenti elementi:

Cap. 7401 - "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici ecc."

Stanziamento di L.260 miliardi sul quale sono stati assunti i seguenti impegni:

	STANZIAMENTO	IMPEGNI ASSUNTI
- Arma dei Carabinieri	L.95.680.000.000	L.10.154.764.528
- Guardia di Finanza	L.47.840.000.000	L.23.792.931.995
- P.S. settore accasermamento	L.38.017.803.058	L.13.513.803.055
- P.S. settore motorizzazione	L.25.023.996.942	L.15.168.905.140
- P.S. settore impianti tecnici	L.32.638.200.000	L.31.981.813.073
- Vigili del Fuoco	L.20.800.000.000	L.12.741.945.923

Gli impegni assunti durante l'esercizio 1996, come sopra riportato, relativi ai limiti di impegno degli esercizi 92, 94, e 95, sono stati pari a complessive L.107.354.163.714, mentre quelli da assumere pari a 152.645.836.278 sono stati conservati in bilancio tra i residui di stanziamento ai sensi dell'art.36 della legge di contabilità generale dello Stato nonché della legge n.644/94 che consente di utilizzare gli stanziamenti nei cinque anni successivi alla loro iscrizione in bilancio.

Dell'anzidetta somma di L.107.354.163.714 sono state pagate L.56.635.963.485 e sono rimaste da pagare L.50.718.200.229 le quali si riferiscono a contratti di acquisto di apparecchiature elettroniche, reti radio, forniture centrali telefoniche, computers sistemi telematici, acquisto auto e veicoli vari.

Capitolo 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle Sezioni di Polizia Giudiziaria".

Stanziamento di L.40.000.000.000 sul quale sono stati assunti i seguenti impegni:

	STANZIAMENTO	IMPEGNI ASSUNTI
- Arma dei Carabinieri	L.16.000.000.000	L. 268.384.270
- Guardia di Finanza	L. 8.000.000.000	L. 69.130.432
- Polizia di Stato	L.16.000.000.000	L.6.355.532.537

Gli impegni assunti nell'esercizio 1996 relativi al limite d'impegno dell'esercizio 1992 sono stati pari a L.6.693.047.239 mentre quelli da assumere pari a L.33.306.952.761 sono stati conservati tra i residui di stanziamento come per il capitolo 7401.

Della somma di L.6.693.047.239, L.268.384.270 sono state pagate, mentre L.6.424.662.969 rimaste da pagare si riferiscono a contratti per spese di forniture di apparecchiature tecniche e telefoniche.

E' prevista inoltre l'ipotesi di un rifinanziamento della legge in esame volta a conseguire l'integrale utilizzazione delle risorse finanziarie previste nella medesima, in quanto allo stato attuale, per effetto della legge n.644/94 risulta possibile impegnare le disponibilità, solo, entro i 5 anni successivi a quello della loro iscrizione in bilancio.

Il rifinanziamento ipotizzato non comporta nuovi oneri per il bilancio, ma consente di reimpiegare interamente le risorse esistenti.

DECRETO LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 1994, N. 596.

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo per lo sviluppo degli investimenti è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Per l'anno 1996 detto fondo è stato maggiorato a lire 150.000 milioni per le procedure di risanamento ulteriormente attivate rispetto a quelle definitive.

Si fa presente che, mentre i mutui di nuova costituzione sono acquisiti da questo Ministero l'anno successivo alla loro concessione, i mutui per il risanamento finanziario concessi dalla Cassa depositi e prestiti per effetto delle disposizioni previste dal Capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, sono acquisiti solo dopo il deposito del piano di rilevazione dei debiti da parte degli organi straordinari di liquidazione nominati presso gli enti dissestati.

La differenza tra il fondo stanziato e le somme erogate è dovuta alla mancata presentazione dei piani di rilevazione dei debiti da parte degli organi straordinari di liquidazione insediati presso i comuni di notevole consistenza demografica.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS)

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LAVORI PUBBLICIINDICE DELLE LEGGI

Legge	1 luglio 1997, n.404
"	10 dicembre 1980, n.845
"	14 maggio 1981, n.219
"	23 febbraio 1982, n.48
"	26 aprile 1983, n.130
"	27 dicembre 1983, n.730
"	29 novembre 1984, n.798
"	22 dicembre 1984, n.887
"	6 febbraio 1985, n.16
"	28 febbraio 1986, n.41
"	1 dicembre 1986, n.831
"	1 dicembre 1986, n.879
"	22 dicembre 1986, n.910
"	19 novembre 1987, n.470
"	11 marzo 1988, n.67
"	5 dicembre 1988, n.521
"	18 maggio 1989, n.183
"	8 novembre 1991, n.360
"	5 febbraio 1992, n.139
"	30 ottobre 1992, n.422
"	12 agosto 1993, n.317
D.Lvo	26 febbraio 1994, n.43

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO****PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

In riferimento alla nota n.1093 del 7 luglio 1997 relativa alla situazione degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa, si ribadisce quanto già precisato negli anni precedenti ossia che, in virtù del meccanismo posto in essere dalla legge per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal C.E.R. (leggi 865/71 457/78), gli stanziamenti statali delle varie leggi pluriennali vengono iscritti per l'edilizia sovvenzionata nel bilancio di previsione del Ministero del Tesoro e per l'Edilizia agevolata-convenzionata in quello dei Lavori Pubblici e da entrambi detti Dicasteri globalmente impegnati e versati alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 13 della legge 457/78.

Analoga procedura è seguita anche per i fondi relativi ai programmi straordinari di edilizia agevolata gestiti direttamente dal C.E.R. ed iscritti sul capitolo LL.PP. 8267 (art.3 comma 7 bis legge 118/85, art.22 comma 3 legge 67/88, art. 18 legge 203/91, art.2 lett.f legge 457/78, art.3 lett.q legge 457/78).

In conseguenza sugli stanziamenti dei sottoclenati capitoli di bilancio gestiti da questo Segretariato generale non esistono residui passivi propri od impropri, secondo il concetto della contabilità generale dello Stato;

Capitolo 8267 (edilizia agevolata e ordinaria e straordinaria)

Capitolo 8269 (edilizia agevolata - completamento programmi ante legge 457/78)

Capitolo 8270 (mutui agevolati individuali)

Capitolo 8236 (cogestito con altre Direzioni Generali)

Capitolo 8276 (edilizia agevolata legge 179/92)

Il compito del Ministro dei Lavori Pubblici - Presidente del C.E.R. - relativamente ai fondi statali per l'edilizia agevolata-convenzionata si esaurisce, pertanto, con l'emissione del formale provvedimento di impegno

globale (emanato di norma nel medesimo esercizio in cui lo stanziamento figura riportato in conto competenza dalle varie leggi finanziarie o di bilancio) con il quale si provvede a trasferire i relativi fondi presso la Sezione Autonoma della Cassa DD.PP.. Detta Sezione provvederà a porre i fondi stessi a disposizione del C.E.R. (per programmi straordinari) ovvero delle regioni (per programmi ordinari di edilizia agevolata-convenzionata).

Tali ultimi enti territoriali, infine, secondo le direttive del C.E.R.-CIPE, provvedono alla concreta programmazione ed attuazione delle finalità perseguite dal legislatore in tale settore di intervento, ripartendo i fondi loro assegnati a favore delle relative categorie dei beneficiari (enti pubblici, Cooperative edilizie, Imprese e loro Consorzi, singoli privati).

Il versamento nell'apposito c/c della Cassa DD.PP. dei detti fondi, che avviene anch'esso per l'intero importo stanziato ed iscritto in conto cassa, è disposto mediante l'emissione di un ordinativo diretto speciale nell'anno finanziario nel quale lo stesso è stato previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio.

L'unico problema che presenta la cennata procedura è dato dallo slittamento delle annualità in corso di erogazione che alcuni stanziamenti pluriennali (capitoli 8267-8269-8270) hanno, subito di recente con la legge 23.12.92 n. 468 art.1 comma 9 (annualità 1993) e con la legge 24.12.93 n. 538 art.13 comma 8 (annualità 1994) e con la legge 23.12.1994 n. 725 art.38 (annualità 1995), 28 dicembre 1995, n. 550, art.1, comma 60 (annualità 1996).

In conseguenza, è stato annullato sui corrispondenti capitoli di spesa il trasferimento dei fondi sui c/c della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. - da disporsi ai sensi dell'art.13, lettere d) ed e), della legge 457/78 - per un totale di complessive L. 6.870 miliardi.

Tale operazione finanziario-contabile è stata favorita dall'accumulo sui c/c della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. di risorse non utilizzate per il pagamento delle annualità impegnate senza tener conto della nuova normativa posta in essere con la legge 17.2.1992 n. 179 che con l'art.2 c.2, modificato dall'art.10 c.2 bis del D.L. 5.10.1992 n. 298 convertito in legge 4.12.93 n. 493, ne ha fatto, invece, il nuovo canale di finanziamento dei programmi di edilizia agevolata.

Il C.E.R.-CIPE con deliberazione 21.12.93, definitivamente approvata il 16.3.1994 ha, infatti, operato la programmazione del loro ammontare calcolato a tutto il 1991 in circa L.5.000 miliardi fissandone gli obiettivi nazionali per il quadriennio 1992/95.

Lo slittamento, per soli fini di bilancio, delle annualità 1993-94-95 e 96 oltre il termine di ciascun limite di impegno senza la previsione normativa sul reperimento delle risorse da attribuire alle regioni per le semestralità di

contributi concessi sui mutui agevolati stipulati con gli Istituti di Credito dagli operatori per i programmi realizzati e in corso di realizzazione, ha rischiato di paralizzare il settore con riflessi negativi sia per l'indotto già ampiamente penalizzato dall'attuale recessione economica che per i risvolti di ordine sociale sulle famiglie interessate dal problema.

L'immediato intervento del Segretariato Generale del C.E.R. ha consentito di tamponare la situazione con una soluzione amministrativa di carattere temporaneo: il Ministero del Tesoro con D.M. 29.7.1994 ha autorizzato, infatti, due girofondi di complessive L.3.000 miliardi dai fondi dell'edilizia sovvenzionata a quelli dell'edilizia agevolata per il trasferimento alle regioni delle annualità 1993, 1994, 1995 e 96 e per i programmi straordinari C.E.R. per i quali, utilizzate le giacenze di cassa, risultavano scoperti dei fondi necessari al pagamento delle annualità slittate.

Lo slittamento di L.6.870 miliardi, che verrà reintegrato come previsto solo con parziali rientri alla scadenza di ciascun limite di impegno è stato temporaneamente fronteggiato con le risorse destinate all'edilizia sovvenzionata provenienti dai fondi ex Gescal, che, comunque, avranno termine con il 31/12/98

In conseguenza il Ministero del Tesoro interessato in proposito con telegramma 18/9/97 ha evidenziato di voler provvedere al reintegro di detti girofondi mediante le economie che sulle annualità iscritte in bilancio potranno accertarsi annualmente in rapporto alla minore spesa da sostenere causa l'abbattimento degli interessi bancari decrescenti sui mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata.

=====

Per quanto riguarda i dati relativi all'edilizia sovvenzionata si rappresenta che i rispettivi programmi sono stati finanziati fino al 1987 con fondi di bilancio ed extra bilancio, dal 1988 in poi solo con fondi extra bilancio.

Nel mentre questi ultimi (rientri per contributi ex Gescal) affluiscono direttamente presso la citata Sezione Autonoma Cassa DD.PP. quelli di bilancio sono temporaneamente iscritti nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, che - come prima evidenziato - provvede direttamente al loro trasferimento nei conti correnti della stessa sezione autonoma.

Gli elementi relativi a tali specifici stanziamenti sia di competenza che di cassa, dovranno, pertanto essere forniti dal citato Dicastero, che deve ancora iscrivere in bilancio e versare sui conti correnti Cassa oltre 1000 miliardi dello stanziamento previsto dalle leggi 94/82 e 118/85.